



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

CAP. 92028 C.F. 82000070845 P.I. 01741330847 tel. 0922 953038 fax 0922957324

Ord. 50 del 13 LUG. 2016

OGGETTO: ordinanza di demolizione fabbricato realizzato in assenza di concessione edilizia, sito in c/da Poggio Vento censito, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio, al foglio 65 part. 3, 4, 426 e 441, territorio del Comune di Naro – Ditte: Salustro Michele e Bellavia Carmela, coniugi, nati a Naro, rispettivamente il 20/11/1949 e 21/09/1952, residenti a Naro in via Comparato n. 127

IL CAPO SETTORE TECNICO

VISTI: i verbali di accertamento prot. 6936 del 12/05/2016 e prot. 8615 del 16/06/2016 effettuati da personale appartenente all'Ufficio Tecnico di questo Comune e del comando VV.UU. dai quali si rileva che i Sigg.ri Salustro Michele e Bellavia Carmela nati rispettivamente a Naro il 20/11/1949 e il 21/09/1952, ed ivi residenti in via Comparato n. 127 nella qualità di comproprietari hanno realizzato un fabbricato costituito da un unico corpo con struttura portante in muratura di conci di tufo e malta cementizia, di cui, una porzione è ad una elevazione fuori terra avente una superficie di mq 72, 00 mentre la restante porzione è a due elevazioni avente una superficie di mq 28,00, una altezza complessiva di m. 5,70 ed un volume complessivo di mc 287,28 sito in c/da Poggio Vento nelle part. 3, 4, 426 e 441 del foglio 65 territorio del Comune di Naro e censite, presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio e meglio descritto nel verbale di accertamento del 16/06/2016 prot. 8615

ACCERTATO: che i signori Salustro Michele nato a Naro il 20/11/1949 e Bellavia Carmela nata a Naro 21/09/1952, hanno realizzato il fabbricato in questione in assenza della prescritta concessione edilizia;

VISTA: la legge 1086/71;

VISTO: l'art. 2 della L.R. n. 37/85;

VISTO: l'art. 7 della L.N. 47/85

VISTO: art. 31 del D.P.R. n. 380/01

VISTO: l'art. 107 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli EE.LL;

CONSIDERATO: che la demolizione e la rimessa in pristino è tecnicamente possibile;

CONSIDERATO ALTRESI': che l'immobile ricade in zona "E" (agricola) del vigente P.R.G. ed in zona di vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923.-

VISTO: il Regolamento Edilizio allegato al P.R.G., redatto dal Comune di Naro ed adottato con deliberazione commissariale, assunta con potere del Consiglio Comunale n. 12 del 20 maggio 2004. divenuto efficace per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 19 comma 1 della L.R. 71/78 e giusta declaratoria di cui alla delibera C.C. n. 19 del 03/06/2010 avente per oggetto: PRG – proposta dichiarazione di efficacia dei suddetti strumenti urbanistici.

ATTESA: la necessità di disporre l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione di tutte le opere realizzate abusivamente;

ORDINA

Ai signori Salustro Michele e Bellavia Carmela, (come sopra generalizzati), nella qualità di comproprietari dell'immobile sito in c/da Poggio Vento, di ripristinare per i motivi sopra citati, al primiero stato, i luoghi, mediante la demolizione delle opere realizzate abusivamente, con le modalità e prescrizioni previste per legge, entro e non oltre novanta (90) giorni dalla notifica della presente ordinanza, consistenti nella realizzazione un fabbricato costituito da un unico corpo con

struttura portante in muratura costituito da conci di tufo e malta cementizia, di cui, una porzione è ad una elevazione fuori terra avente una superficie di mq 72,00 mentre la restante porzione è a due elevazioni avente una superficie di mq 28,00, una altezza complessiva di m. 5,70 ed un volume complessivo di mc 287,28 sito in c/da Poggio Vento nelle part. 3, 4, 426 e 441 del foglio 65 territorio del Comune di Naro e censite presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Agrigento-Territorio e meglio descritto nel verbale di accertamento del 16/06/2016 prot. 8615.

- Il materiale di risulta proveniente dalla demolizione dovrà essere trasportato da ditta autorizzata, con mezzi autorizzati e conferito presso pubblica discarica o impianto autorizzato al trattamento e/o recupero di detto materiale; il trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione rifiuti previsto dal comma 1° dell'art. 193 del D. L.vo n° 152/2006 e succ. mod ed int.
- I lavori di demolizione dovranno essere eseguiti da un'impresa edile abilitata, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. ed in regola con i contributi (previdenziali-assistenziali-cassa edile) - DURC, sotto la direzione di un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle proprie competenze professionali, il quale è tenuto a comunicare a questo Ufficio l'esecuzione dei lavori oggetto di demolizione.

AVVERTE

In caso di mancata demolizione e la rimessa in pristino dei luoghi entro novanta (90) giorni dalla notificazione della presente ordinanza, l'immobile abusivo e l'area di sedime saranno acquisite di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune, così come prescritto dell'art. 7 della legge 47/1985, con riserva dei provvedimenti che risultano necessari, fatti salvi e impregiudicabili quelli di carattere amministrativo e penale connessi alla violazione edilizia.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di verificare l'esecuzione della presente ordinanza e di segnalare tempestivamente alla scadenza del termine sopra indicato l'ottemperanza o meno a quanto ordinato.

I messi comunali notificatori sono incaricati della notifica della presente ordinanza a tutti gli interessati.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e nei modi di legge.

Dalla residenza municipale, li 13 LUG. 2016

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Giovanni Lo Bello



Il Capo Settore Tecnico
Geom. Calogero Terranova

